

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 976/2017

Sentenza dell'8 febbraio 2018

Il Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Aubry Girardin,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A._____,
patrocinato dall'avv. Mattia Bordignon,
ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS,

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il

6 ottobre 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2016.272).

Fatti:

A.

Il cittadino italiano A._____ (1936) ha sposato la cittadina elvetica B._____ nell'autunno del 1995. A seguito del matrimonio ha ottenuto un permesso di dimora, poi trasformato in permesso di domicilio, per vivere in Svizzera con la moglie. Nel 1999 dalla loro unione è nata C._____. A._____ è padre di un'altra figlia, D._____, nata nel 1974 da un precedente matrimonio.

B.

Il 13 maggio 2014, A._____ è stato arrestato e tradotto in carcere, dove è rimasto in detenzione preventiva fino all'8 agosto 2014. Con sentenza del 3 giugno 2015, la Corte delle assise criminali l'ha quindi riconosciuto colpevole di ripetuta coazione sessuale consumata e tentata, ripetuti atti sessuali con fanciulli consumati e tentati (ai danni della figlia C._____) nonché infrazione alla legge federale sulle armi del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54) e condannato a una pena detentiva di due anni e nove mesi da espiare.

C.

Preso conoscenza di questa condanna, con decisione del 2 ottobre 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato ad A._____, intimandogli di lasciare la Svizzera al momento della scarcerazione. Detto provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo, pronunciandosi in merito con sentenza del 6 ottobre 2017.

D.

Con ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 14 novembre 2017, A. _____ si è allora rivolto al Tribunale federale, chiedendo: in via principale, la riforma del giudizio della Corte cantonale e la conferma della validità del suo permesso di domicilio; in via subordinata, l'annullamento del giudizio della Corte cantonale e il rinvio dell'incanto a quest'ultima per svolgere ulteriori accertamenti ed emanare una nuova sentenza. Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa ha fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte.

Diritto:

1.

Presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF. Concerne infatti la revoca di un'autorizzazione che, essendo di durata illimitata, continuerebbe a produrre effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4). Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è di conseguenza improponibile (art. 113 LTF).

2.

2.1. Confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. In effetti, questa Corte esamina simili censure solo se sollevate in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).

2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C 959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2). L'eliminazione del vizio indicato deve potere influire in maniera determinante sull'esito della causa, aspetto che, insieme a quello dell'eventuale arbitrio, compete all'insorgente sostanziare (art. 97 cpv. 1 LTF). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non può neanche tenere conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).

2.3. Il gravame è conforme ai requisiti in materia di motivazione solo in parte. Per quanto non li rispetti, non può essere approfondito. Nel contempo, il Tribunale federale non può considerare i nuovi scritti acclusi al ricorso. I doc. C e D portano infatti una data posteriore a quella del giudizio impugnato e costituiscono pertanto dei nova in senso proprio (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.). Il doc. B, che porta una data precedente, andava invece presentato già davanti all'istanza precedente. Riguarda infatti un aspetto - lo stato di salute del ricorrente/il rischio di recidiva - che alla luce del diritto applicabile e della giurisprudenza ad esso relativa concerneva il litigio fin dall'inizio e non può quindi essere prodotto per la prima volta davanti all'ultima istanza di ricorso (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3 pag. 129; sentenza 2C 337/2010 del 26 luglio 2010 consid. 1.5; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, ad art. 99 n. 14 e 17).

3.

La procedura concerne la revoca del permesso di domicilio del ricorrente, che risiede in Svizzera dal 1995.

3.1. L'art. 63 cpv. 2 LStr prevede che il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato solo per i motivi di cui al capoverso 1 lett. b della medesima norma, ovvero se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, rispettivamente se, in base all'art. 62 lett. b LStr, egli è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata.

Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è segnatamente data quando gli atti compiuti dallo straniero ledono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale; gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme (DTF

137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.). Una pena privativa della libertà è invece considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata o meno sospesa (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.; 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.).

3.2. Siccome il permesso di domicilio non è regolato nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e viene concesso in base alla legge federale sugli stranieri, i motivi indicati sono validi anche per la revoca di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS (art. 2 cpv. 2 LStr; art. 5 e 23 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenza 2C 831/2010 del 27 maggio 2011 consid. 2.2). In simile contesto, assume ciò nondimeno rilievo l'art. 5 allegato I ALC, in base al quale i diritti conferiti dall'Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità.

Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In applicazione dell'art. 5 allegato I ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre

prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20; per una panoramica della giurisprudenza recente, cfr. inoltre la sentenza 2C 238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1).

3.3. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica infine solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità si impone inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re *Trabelsi contro Germania* del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).

Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese una simile misura non è tuttavia esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto si è reso punibile a più riprese (sentenze 2C 28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3; 2C 38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C 722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2 così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re *Dalia contro Francia* del 19 febbraio 1998, *Recueil CourEDH* 1998-I pag. 76 § 50 segg.). Pure in relazione a queste fattispecie, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (sentenze 2C 323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C 432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).

4.

Sul piano formale, l'insorgente considera che il giudizio impugnato non sia abbastanza motivato; solleva questa censura in relazione all'esame del suo quadro clinico e, più in generale, della sua situazione personale. In questo contesto, rileva inoltre che "non evadendo determinate censure e violando il diritto di essere sentiti del ricorrente" il Tribunale cantonale amministrativo "ha anche compiuto un accertamento manifestamente inesatto dei fatti determinanti".

4.1. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost., al quale viene in concreto fatto richiamo, comprende più aspetti. Tra questi, il diritto ad una motivazione sufficiente. Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo

ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236 seg.). Sennonché, l'aspetto del diritto di essere sentiti richiamato non è stato qui violato.

4.1.1. Nell'ambito dell'esame della proporzionalità della revoca, il Tribunale amministrativo dedica allo stato di salute del ricorrente e ad un eventuale impedimento al rientro in Italia a causa delle malattie di cui soffre l'intero considerando 5.2.3. Ora, il ragionamento che la Corte cantonale svolge in tale sede è chiaro e circostanziato; in particolare, da esso risulta evidente anche l'opinione del Tribunale amministrativo ticinese, che è quella secondo cui una cura di queste malattie è in sostanza sempre possibile anche in Patria. Il fatto che il ricorrente non concordi con la valutazione dell'istanza precedente non è questione relativa al diritto di essere sentiti.

4.1.2. Stessa conclusione vale d'altra parte per quanto riguarda la situazione personale dell'insorgente, sulla quale il Tribunale amministrativo si sofferma invece nel considerando 5.2.2. In tale sede, i Giudici ticinesi si esprimono in effetti sia riguardo ai rapporti con la moglie che a quelli con la figlia C._____, vagliando l'impatto che un trasferimento del ricorrente in Italia - segnatamente nella fascia di confine - potrebbe avere. Anche in questo caso, il fatto che egli non condivida tali osservazioni è aspetto che esula dalla questione del rispetto o meno dell'art. 29 cpv. 2 Cost.

4.2. Constatata l'infondatezza delle critiche relative al diritto di essere sentiti occorre però respingere anche quella secondo cui "non evadendo determinate censure e violando il diritto di essere sentiti della ricorrente" il Tribunale cantonale amministrativo "ha anche compiuto un accertamento manifestamente inesatto dei fatti determinanti".

In via abbondanziale, va ad ogni modo rilevato che l'arbitrio nell'accertamento dei fatti rispettivamente nell'apprezzamento delle prove non viene da lui mai dimostrato. In effetti, una critica in tal senso non può esaurirsi in considerazioni che danno solo una diversa lettura di taluni fatti o di talune prove, come quella presentata facendo valere l'erroneità del giudizio reso, ma necessita di una motivazione puntuale, che in concreto non è fornita (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62). Nel contempo, va ribadito che la parte che propone di basarsi su fatti diversi da quelli contenuti nella sentenza criticata, come mira a fare anche il ricorrente, deve spiegare perché l'eliminazione dell'asserito vizio possa avere un'influenza determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF) e che pure su tale aspetto il gravame sorvola.

4.3. Considerato che l'insorgente si lamenta a un certo punto anche del fatto che la Corte cantonale non ha accertato d'ufficio gli sviluppi del suo stato di salute dopo il ricovero del 28 novembre 2016 e dal punto di vista psichico, va d'altra parte sottolineato che, benché la prova del sussistere delle condizioni per la pronuncia di una revoca del permesso di soggiorno incomba in sostanza all'autorità (sentenze 2C 988/2014 del 1° settembre 2015 consid. 3.1; 2C 1046/2011 del 14 agosto 2012 consid. 4.3 e 2C 60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2), allo straniero compete un obbligo di collaborazione durante tutta la procedura (art. 90 LStr) e che questo obbligo concerne in particolare modo l'accertamento di aspetti personali, che il ricorrente dovrebbe conoscere meglio di ogni altra persona (sentenza 2C 244/2010 del 15 novembre 2010 consid. 2.2). Se egli riteneva che vi fossero sviluppi determinanti in merito al suo stato di salute di cui - pendente causa - il Tribunale amministrativo doveva essere informato, non aveva quindi che da comunicarli a quest'ultimo.

5.

Nel merito, tenuto conto della pena pronunciata il 3 giugno 2015, il ricorrente a ragione non contesta di adempiere al motivo di revoca previsto dall'art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr. Preso atto delle ragioni che stanno alla base della condanna subita, dato è nel contempo il motivo di revoca previsto dall'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr.

Contrariamente a quanto da lui sostenuto, la Corte cantonale ha però anche proceduto ad una valutazione dei singoli aspetti della fattispecie che non risulta criticabile, né in relazione all'art. 5 allegato I ALC, né al principio della proporzionalità (art. 96 LStr e art. 8 CEDU).

6.

6.1. Come rilevato nel giudizio impugnato, la sentenza del 3 giugno 2015 dà conto del fatto che, con il suo comportamento, l'insorgente si è macchiato di una colpa molto grave. Gli stralci del giudizio penale contenuti nel considerando 4.3, al quale può esser qui rinviato, ne sono infatti una prova lampante.

6.2. Oltre che secondo il diritto interno, i trascorsi delittuosi del ricorrente non sono però stati

considerati in maniera troppo severa nemmeno alla luce delle condizioni previste dall'art. 5 allegato I ALC.

6.2.1. Come già ricordato, una condanna penale va considerata motivo per limitare i diritti conferiti dall'ALC soltanto se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale che costituisce una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). La misura dell'apprezzamento dipende però dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa è importante, quanto minori sono le esigenze in merito all'ammissione di un rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20; 2C 238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1).

6.2.2. Ora, da un lato, quella del 3 giugno 2015 è l'unica condanna penale subita dal ricorrente; d'altro lato, occorre sottolineare che detta pronuncia concerne atti particolarmente riprovevoli, compiuti sull'arco di anni all'interno delle mura domestiche e contro l'integrità sessuale della propria figlia ancora fanciulla. Anche nel caso dell'insorgente, la questione della recidiva va quindi esaminata con grande rigore e, date le circostanze, la conclusione delle autorità cantonali, secondo cui un rischio in tal senso non può per nulla essere escluso, va infine condivisa. Dagli accertamenti che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2 seg.), emerge infatti che la perizia psichiatrica del 22 ottobre 2014 indicava che, nonostante il tempo trascorso dagli atti (2005-2009), vi era ancora un rischio di recidiva medio; nel contempo, un rischio di recidiva è stato confermato anche successivamente, ovvero il 19 ottobre 2016, quando il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha concesso al ricorrente la libertà condizionale ma, proprio per "contenere" un pericolo in tal senso, ha subordinato tale concessione a delle condizioni restrittive ben precise.

6.2.3. Pure gli specifici appunti relativi all'applicazione dell'art. 5 allegato I ALC contenuti nell'impugnativa non permettono del resto di giungere a diverso risultato. Al p.to 7.2 della stessa, il ricorrente nega il sussistere di un pericolo di recidiva riferendosi al doc. B; tale atto, che per altro si esprime sulla questione del pericolo del compimento di nuovi delitti solo in maniera vaga, costituisce tuttavia un documento nuovo, di cui il Tribunale federale non può tenere conto (precedente consid. 2.3). Un fatto che non emerge dal giudizio impugnato è d'altra parte anche l'asserito "controllo", dal punto di vista comportamentale, che la moglie, comunque attiva professionalmente, eserciterebbe oggi su di lui.

7.

Oltre che l'art. 5 allegato I ALC, violato non è infine il principio della proporzionalità al quale il ricorrente si richiama in relazione al diritto interno e all'art. 8 CEDU.

7.1. L'insorgente, che è nato nel 1936, vive stabilmente in Svizzera da quando si è sposato con B. _____, nell'autunno del 1995. Nella ponderazione degli interessi, a questo importante aspetto vanno tuttavia contrapposte le gravi violazioni del codice penale di cui egli si è reso colpevole nelle circostanze già descritte e per le quali è stato condannato a una pena detentiva di 2 anni e nove mesi da scontare. I reati per i quali egli è stato condannato, compiuti segnatamente contro l'integrità sessuale di fanciulli, ai quali vanno poi ad aggiungersi quelli per possesso illecito di un fucile d'assalto, di una rivoltella e di una pistola, comportano in effetti un interesse all'allontanamento di chi se ne rende colpevole, anche nel caso tale persona sia in Svizzera da lungo tempo (precedente consid. 3.3 e la giurisprudenza ivi citata; sentenza 2C 787/2015 del 29 marzo 2016 consid. 3.2).

7.2. Con la Corte cantonale va d'altra parte constatato che ad un trasferimento in Italia del ricorrente non si oppongono nemmeno ostacoli di natura insormontabile.

7.2.1. Benché rilevi di non intrattenere più particolari contatti con il proprio Paese di origine, sottolinei di non avere più rapporti con la figlia D. _____ (nata dal primo matrimonio e residente in Italia), e faccia valere di avere legami solo in Svizzera, occorre infatti osservare: da un lato, che cultura e stile di vita della vicina Penisola gli sono più che noti, siccome vi ha vissuto fino all'età di 59 anni, quindi per larga parte della sua esistenza; d'altro lato, che un trasferimento nella fascia di confine, a pochi chilometri dall'attuale domicilio, permetterebbe allo stesso sia di proseguire il processo di riavvicinamento a moglie e figlia, sia il mantenimento di eventuali relazioni sociali instaurate durante il soggiorno nel nostro Paese, limitando così - in maniera apprezzabile - i paventati problemi di inserimento in un nuovo ambiente, ma anche quelli di natura logistica fatti valere in relazione al sostegno ricevuto dalla moglie.

7.2.2. A differente conclusione non portano infine i problemi di salute - cardiovascolari, renali e psichici - che il ricorrente ha, quale aspetto tra gli altri che l'esame del principio di proporzionalità impone di verificare (sentenza 2C 722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 5.3.2). Come indicato dalla Corte cantonale senza su questo punto essere contraddetta in maniera concreta (sentenza 2C 615/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.3), tali patologie potranno in effetti continuare a venir trattate pure dalle strutture sanitarie italiane (sentenze 2C 816/2012 del 6 marzo 2013 consid. 5.4). Resta evidentemente inteso che le autorità incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento dovranno fare il possibile, affinché la salute dell'insorgente venga tutelata in modo corretto pure in quella fase (sentenza 2C 887/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 6.2.3).

8.

Per quanto precede, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile mentre il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto sia per quanto riguarda la conclusione principale che per quanto attiene alla conclusione subordinata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

2.

Il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

C omunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.

Losanna, 8 febbraio 2018

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli